



Al.

COMUNE DI CASTELLANA GROTT
Città Metropolitana di Bari

SETTORE VIII
Ufficio Fiscalità Locale

PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2024

FATTISPECIE PRINCIPALI	
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	0,54%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019:	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1%

ESENZIONI	
Immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019)	NO
Esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (art. 1, comma 86, della legge n. 549 del 1995)	NO
Immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore	NO



Comune di Castellana Grotte

Città Metropolitana di Bari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 del 30/11/2023

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria 'IMU' anno 2024, ai sensi della legge 160/2019. Approvazione della delibera e del prospetto IMU 2024.

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di NOVEMBRE alle ore 17:00, e in prosieguo, presso la sede municipale, nella sala delle adunanze, in sessione Ordinaria, in 2^a convocazione, in seduta pubblica, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme di legge e regolamento, è stato convocato il Consiglio Comunale a seguito di avviso prot. n. 0025896 del 23/11/2023 sottoscritto dal Presidente del Consiglio Arch. Maurizio Tommaso PACE.

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i seguenti componenti:

	Nominativo	Funzione	Presenti	Assenti
1	Ciliberti Domenico	Sindaco	Sì	
2	Pace Maurizio Tommaso	Presidente	Sì	
3	Guglielmi Elena	Consigliere	Sì	
4	Casulli Victor Joal	Consigliere	Sì	
5	De Lucia Valentina	Consigliere	Sì	
6	Lippolis Deanira	Consigliere	Sì	
7	Labate Donato	Consigliere	Sì	
8	Manghisi Irene	Consigliere	Sì	
9	Filomeno Lorenzo	Consigliere	Sì	
10	Galizia Michele	Consigliere	Sì	
11	Simone Onofrio	Consigliere	Sì	
12	Rubino Vito Luigi	Consigliere	Sì	
13	Quaranta Domenico	Consigliere	Sì	
14	Valerio Cinzia	Consigliere	Sì	
15	Pace Marica	Consigliere		Sì
16	Dell'Aera Giosuè	Consigliere		Sì
17	Dibello Virginia	Consigliere	Sì	
Totale			15	2

Presenti n. 15 e Assenti n. 2

Presiede: il Presidente del Consiglio Arch. Maurizio Tommaso PACE

Assiste: Il Segretario Generale Dott. Pier Luigi Giuseppe Malcangi con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. .

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, gli Assessori: Caputo F., Sportelli G. D., Gentile S..

Il Presidente del Consiglio Arch. Maurizio Tommaso PACE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i componenti del Consiglio presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale elaborato dall'impresa appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, allegato al presente atto, nel quale sono riportati in maniera dettagliata le presenze e gli eventuali interventi succedutisi.

Il Presidente del Consiglio comunale, alle ore 21:04, introduce l'11^ punto inserito all'O.d.G., avente ad oggetto "Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2024 ai sensi della legge 160/2019. Approvazione della delibera e del prospetto IMU 2024".

Subito dopo, si apre la discussione, la cui trascrizione è integralmente riportata nel verbale di adunanza, allegato al presente atto, nel quale sono riportati in maniera dettagliata gli eventuali interventi dei Consiglieri comunali.

Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, il Presidente del Consiglio comunale pone ai voti la proposta deliberativa in oggetto.

L'esito della votazione, espressa in modalità elettronica e proclamato dal Presidente del Consiglio comunale con l'assistenza del Segretario Generale, dai n. 14 Consiglieri presenti più il Sindaco, è il seguente:

Presenti	n. 15	Assenti n. 2 (Dell'Aera G., Pace Marica)
Votanti:	n. 15	
Voti favorevoli:	n. 11	
Voti contrari:	n. 4 (Rubino V. L., Quaranta D., Valerio C., Dibello V.)	

Sull'immediata eseguibilità del presente atto l'esito della votazione, espressa in modalità elettronica e proclamato dal Presidente del Consiglio comunale con l'assistenza del Segretario Generale, dai n. 14 Consiglieri presenti più il Sindaco, è il seguente:

Presenti	n. 15	Assenti n. 2 (Dell'Aera G., Pace Marica)
Votanti:	n. 15	
Voti favorevoli:	n. 11	
Voti contrari:	n. 4 (Rubino V. L., Quaranta D., Valerio C., Dibello V.)	

Pertanto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 con conseguente abrogazione della TASI;

- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto nel possesso di immobili ossia i fabbricati, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- con la sentenza n. 209/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni che disciplinano, dall'anno 2012, la fattispecie dell'abitazione principale IMU ai fini dell'esenzione dal tributo riscrivendo la norma nel seguente modo *Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente*
- la legge 197/2022 recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, ha introdotto la nuova esenzione per gli immobili occupati, mediante inserimento di una nuova lettera al comma 759 dell'art. 1 della legge 160/2019

RILEVATO che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che:

- ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU.

EVIDENZIATO che:

- per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;
- che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, commi 748-755, Legge n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

- 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

DATO ATTO che questo Comune, per l'anno d'imposta 2023, con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 28/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2023

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari a 0,54 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0,1 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenzione

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,00 per cento;

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,00 per cento;

6) terreni agricoli: esenti ex articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 1,00 per cento;

8) euro 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019). La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

RILEVATO che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”

PRESO ATTO del Decreto 7 luglio 2023 pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio con il quale il MEF individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e che, stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del suddetto prospetto;

PRESO ATTO altresì che le fattispecie di cui all'art.1 sono individuate nelle seguenti:

1. abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale;
3. fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
4. terreni agricoli;
5. aree fabbricabili;
6. altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).

ATTESO che:

- il predetto Decreto ha introdotto all'interno dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, l'applicazione informatica “Gestione IMU” attraverso la quale i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto;
- a decorrere dal mese di novembre 2023, i Comuni elaborano il Prospetto IMU per l'anno di imposta 2024 e a decorrere dal mese di gennaio dovranno trasmetterlo al MEF, ai fini della successiva pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it;
- le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge

n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

- per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all'art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019;

RICHIAMATO il Regolamento comunale di disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con deliberazione C.C. n.18 del 10/09/2020;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 04/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto la designazione del Funzionario Responsabile dei Tributi e dei Sostituti”;

RITENUTO pertanto di approvare, per l'anno 2024, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria, già vigenti nell'anno 2023, ciò garantendo l'equilibrio del redigendo bilancio di previsione, finanziario 2024 – 2026;

RITENUTO altresì di approvare l'elaborato prospetto IMU per l'anno di imposta 2024, parte integrale e sostanziale del presente atto;

ATTESO che sulla base della proiezione degli incassi IMU 2023, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU atteso stimato per l'anno 2024 ammonta a €. 4.400.000,00;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta

dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

PRESO ATTO che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

PRESO ATTO del Comunicato del MEF il quale stabilisce che in seguito al Decreto 7 luglio 2023 è resa disponibile all'interno dell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, l'applicazione informatica "Gestione Imu" attraverso la quale i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'Imu nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto che il è obbligatorio il primo anno di applicazione ;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per quanto di competenza, dal Responsabile del Settore VIII – *Fiscalità Locale – Servizi Demografici – Fondi Comunitari – Notifiche*, , unitamente all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore IV – *Servizi Finanziari*, unitamente all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., così come successivamente modificato, dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e s.m.i.;

VISTI lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il parere espresso dalla II Commissione Consiliare "Bilancio e Finanze, Servizi e Politiche Sociali" in data 30/11/2023;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l'art. 42 sulle attribuzioni del Consiglio comunale;

Con la seguente votazione resa in forma palese, in modalità elettronica, dai n. 14 Consiglieri presenti più il Sindaco e proclamato dal Presidente del Consiglio comunale, con l'assistenza del Segretario Generale, è il

seguinte:

Presenti	n. 15	Assenti n. 2 (Dell'Aera G., Pace Marica)
Votanti:	n. 15	
Voti favorevoli:	n. 11	
Voti contrari:	n. 4 (Rubino V. L., Quaranta D., Valerio C., Dibello V.)	

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. DI APPROVARE, per l'anno di imposta 2024, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU, già vigenti nell'anno 2023, ciò garantendo l'equilibrio del redigendo bilancio di previsione, finanziario 2024 – 2026:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari a 0,54 per cento;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0,1 per cento;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenzione;
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,00 per cento;
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,00 per cento;
 - terreni agricoli: esenti ex articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
 - aree fabbricabili: aliquota pari al 1,00 per cento;
 - euro 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019). La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. DI APPROVARE l'elaborato prospetto delle aliquote IMU redatto sul Modello del portale del Federalismo Fiscale, relativo all'anno 2024, che sarà pubblicato sul sito www.finanze.gov.it a partire dal mese di Gennaio 2024.
3. DI DARE ATTO che per la fattispecie di cui all'art.1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero abitazione non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, si applica la riduzione dell'Imposta al 50 per cento;
4. DI STIMARE in € 4.400.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate.
5. DI TRASMETTERE, a cura del Responsabile del Settore VIII – *Fiscalità Locale – Servizi Demografici – Fondi Comunitari – Notifiche*, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it per la successiva pubblicazione sul sito internet del

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019.

6. DI TRASMETTERE, a cura del Responsabile del Settore VIII – *Fiscalità Locale – Servizi Demografici – Fondi Comunitari – Notifiche*, telematicamente il prospetto delle aliquote IMU redatto sul portale del Federalismo Fiscale, relativo all'anno 2024 sul sito www.finanze.gov.it, secondo le direttive che verranno impartite dal MEF.

Dopodiché il Consiglio comunale, stante la necessità e l'urgenza di provvedere all'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024, con separata votazione eseguita in modalità elettronica, da n. 14 Consiglieri, più il Sindaco, presenti e votanti:

Presenti	n. 15	Assenti n. 2 (Dell'Aera G., Pace Marica)
Votanti:	n. 15	
Voti favorevoli:	n. 11	
Voti contrari:	n. 4 (Rubino V. L., Quaranta D., Valerio C., Dibello V.)	

DELIBERA

DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Arch. Maurizio Tommaso PACE
(sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pier Luigi Giuseppe Malcangi
(sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-23-ter e 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., recante "Codice dell'amministrazione digitale" o (CAD), è conservato negli archivi informatici del Comune di Castellana Grotte, ai sensi dell'art. 22 del CAD, secondo normativa vigente e in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo CAD.

Ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4-bis, del CAD, in assenza del domicilio digitale le Amministrazioni pubbliche possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 e s.m.i..



Comune di Castellana Grotte

Area Metropolitana di Bari

Settore Proponente	Settore VIII - Fiscalità Locale - Servizi Demografici - Fondi comunitari - Notifiche
Deliberazione N.	46
Data Delibera	30/11/2023
Oggetto:	Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria 'IMU' anno 2024, ai sensi della legge 160/2019. Approvazione della delibera e del prospetto IMU 2024.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime il seguente parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” (o TUEL), dell'art. 147-bis, comma 1, del medesimo TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni:

Favorevole.

Dalla Residenza municipale, 07/11/2023

La Responsabile

Dott.ssa Scio Tina

(parere sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Castellana Grotte

Area Metropolitana di Bari

Settore Proponente	Settore VIII - Fiscalità Locale - Servizi Demografici - Fondi comunitari - Notifiche
Deliberazione N.	46
Data Delibera	30/11/2023
Oggetto:	Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria 'IMU' anno 2024, ai sensi della legge 160/2019. Approvazione della delibera e del prospetto IMU 2024.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime il seguente parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” (o TUEL), dell'art. 147-bis, comma 1, del medesimo TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni:

Favorevole.

NO PRENOTAZIONE DI SPESA

Anno	Cap.	Art.	Descrizione	Importo

Dalla Residenza municipale, 23/11/2023

La Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
(parere sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Castellana Grotte

Area Metropolitana di Bari

Settore Proponente	Settore VIII - Fiscalità Locale - Servizi Demografici - Fondi comunitari - Notifiche
Deliberazione N.	46
Data Delibera	30/11/2023
Oggetto:	Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria 'IMU' anno 2024, ai sensi della legge 160/2019. Approvazione della delibera e del prospetto IMU 2024.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[] per decorrenza del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U.E.L.).

[X] in data 30/11/2023 per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del T.U.E.L.).

Dalla Residenza municipale, 28/12/2023

Addetto Segreteria Consiglio

Donata Notarangelo

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Castellana Grotte

Area Metropolitana di Bari

Settore Proponente	Settore VIII - Fiscalità Locale - Servizi Demografici - Fondi comunitari - Notifiche
Deliberazione N.	46
Data Delibera	30/11/2023
Oggetto:	Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria 'IMU' anno 2024, ai sensi della legge 160/2019. Approvazione della delibera e del prospetto IMU 2024.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. registro pubblicazioni 2136

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune dal 28/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 12/01/2024 ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 e s.m.i..

Dalla Residenza municipale, 28/12/2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Donata Notarangelo

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)